

Conservazione a lungo termine (Digital Preservation DP) e accesso perpetuo (Post Termination Access PTA) delle pubblicazioni scholarly a testo completo.
Raccomandazioni relative alle clausole di DP e PTA da negoziare in sede di contrattazioni nazionali per risorse elettroniche scholarly a testo completo

Premessa

La sfida posta dal tema della conservazione in ambito digitale è strategica per le biblioteche accademiche e di ricerca italiane al fine di poter continuare, nel presente e nel futuro, ad operare nella tradizione di sviluppo e conservazione delle collezioni da mettere a disposizione della ricerca e della didattica a livello nazionale.

Oltre ad una attinenza con la mission del Sistema documentale accademico e di ricerca nazionale, i temi della digital preservation (DP) e del Post Termination Access (PTA) hanno anche un'importante ricaduta economica: le Università devono da un lato salvaguardare i propri investimenti in acquisto di documenti (tutelare in modo adeguato DP e PTA) e dall'altro devono cogliere fino in fondo le opportunità che l'avvento del digitale offre in tema di razionalizzazione e riduzione degli spazi necessari alle collezioni.

Innanzitutto bisogna lavorare perché le pubblicazioni elettroniche scholarly a testo completo (giudicate meritevoli di essere conservate) vengano conservate nel lungo termine a prescindere che esse vengano acquisite o che siano disponibili in OA (DP).

Inoltre, rispetto alle pubblicazioni il cui diritto di accesso è acquisito a titolo oneroso, bisogna garantirsi rispetto all'accesso perpetuo (PTA). Il PTA garantito dagli editori commerciali è valido e importante in un orizzonte di breve-medio periodo, ma in un'ottica di lungo periodo esso è in radice contraddittorio e debole sotto due aspetti, entrambi collegati ai prevedibili fallimenti del mercato.

- 1) Gli editori commerciali non possono assumere credibilmente un impegno che per loro stessa natura non sono tenuti a mantenere a tempo indefinito se non ricavano da questo impegno la necessaria convenienza economica che correttamente sono tenuti a perseguire. Per questo esistono organizzazioni come le biblioteche e gli archivi che consentono ad una società di conservare nel tempo documenti essenziali per il progresso, la scienza, la democrazia, mettendoli al riparo dai fallimenti del mercato.
- 2) Inoltre, nell'ipotesi che siano gli editori a garantire il PTA, la connaturata e corretta necessità di ricavare profitti da parte degli editori commerciali (la necessità dell'equilibrio economico per gli editori not for profit) apre la strada a che in futuro alle biblioteche vengano chieste delle quote per l'accesso perpetuo non negoziabili perché quanto l'editore può chiedere in generale non viene determinato dal mercato concorrenziale di domanda e offerta, ma da quanto in concreto il cliente (Biblioteca o altro) è disposto a pagare per un bene sostanzialmente infungibile.

Si aggiunga che il PTA garantito dagli editori, espone le biblioteche ad offrire un livello di servizio inferiore rispetto ad un PTA garantito anche da Archivi sui quali le biblioteche esercitano un controllo sia esso diretto oppure indiretto. Si consideri ad esempio l'aspetto dell'attivabilità del diritto in giudizio: se il PTA è garantito solo su server dell'editore e questi neghi l'accesso ad una Biblioteca che ne avrebbe diritto, la Biblioteca per far valere il proprio diritto deve rivolgersi ad un giudice; viceversa essa, nel rispetto delle leggi e dei contratti, può attivare l'accesso sull'Archivio su cui esercita un controllo (diretto o indiretto) e sarà l'editore a convenire in giudizio la Biblioteca se si sente danneggiato nei suoi diritti. La differenza sta nel livello di servizio agli utenti: nel secondo caso esso viene fornito senza soluzione di continuità; nel primo caso gli utenti della Biblioteca non avrebbero accesso ai contenuti fino ad una prima pronuncia da parte del giudice naturale.

Inoltre, avere un archivio sul territorio nazionale aiuta a diminuire le complicazioni e i costi legati ad un contenzioso portato avanti sulla base del diritto internazionale.

Considerata la rilevanza internazionale che di solito hanno le pubblicazioni scholarly, nonché la circostanza per cui la sfida travalica i confini nazionali, è essenziale collegarsi ad iniziative internazionali, ma avendo una strategia nazionale in tema di DP e PCA perché l'Italia è un importante attore mondiale sul piano della ricerca¹ e del patrimonio culturale e perché disporre del controllo sui contenuti e sui metadati delle pubblicazioni scholarly potrebbe rappresentare un asset strategico per supportare l'innovazione a livello nazionale. Pertanto l'Italia deve poter giocare con sufficiente autonomia un ruolo da protagonista anche relativamente al tema della conservazione del digitale (come avviene per la conservazione dei formati analogici).

La cooperazione sia sul piano internazionale che sul piano nazionale è essenziale come è rilevante che si tratti di una cooperazione tra biblioteche, editori, autori, centri di supercalcolo e tutti gli altri soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nella comunicazione scientifica e culturale. Fare DP è un'attività complessa per i soggetti coinvolti, per il periodo di riferimento (Long term) e per le competenze che richiede (che sono molte e trasversali).

Infine, considerata la strategicità della sfida e la fragilità dei contenuti elettronici, una risposta adeguata alla sfida della DP non può non prevedere un sistema di Archivi (nazionali e internazionali): la ridondanza, nel rispetto della scarsità delle risorse, è una necessità non un lusso e gli editori che aderiscono a più archivi sono da indicare come un modello.

Le biblioteche accademiche e di ricerca italiane aderiscono ad oggi nel complesso a quattro iniziative: l'archivio NERA del consorzio CINECA che ha obiettivi sia di DP che di PTA; l'archivio internazionale CLOCKSS che ha obiettivi di DP; la rete globale LOCKSS che ha obiettivi di DP e PTA; l'archivio internazionale Portico. I livelli di partecipazione al controllo (diretto o indiretto) e all'indirizzo delle attività degli archivi da parte delle biblioteche sono differenti per ciascuno delle quattro iniziative.

Clausole di DP e PTA da inserire nei contratti nazionali. Raccomandazioni

Rispetto ai contenuti scholarly a testo completo con accesso a titolo oneroso si raccomanda che nei contratti nazionali si negozino clausole che prevedano quanto segue.

- 1) Ai fini della DP, l'editore aderisca a tutti gli archivi citati in premessa o almeno a due di essi di cui uno deve garantire che i diritti di accesso perpetuo siano esercitati su un archivio controllato direttamente o indirettamente dalle biblioteche delle istituzioni aderenti al contratto.
- 2) Il PTA possa essere esercitato, a scelta discrezionale dell'istituzione titolare dei diritti PTA: sia sul server dell'editore a costi contenuti e stabili per un tempo indefinito, sia sui server di almeno uno degli archivi su cui l'istituzione titolare dei diritti esercita un controllo diretto o indiretto (ed essi sono ad oggi l'Archivio NERA e la rete LOCKSS). L'istituzione possa, a sua totale discrezione, scegliere di attivare entrambi gli accessi o solo uno di essi e se attiva solo l'accesso sui server degli Archivi nulla sarà dovuto all'editore una volta interrotto l'abbonamento.
- 3) L'accesso PTA deve avvenire sempre nel rispetto degli usi consentiti e degli utenti autorizzati stabiliti contrattualmente.
- 4) Siano previste sanzioni importanti in caso di mancato rispetto degli accordi da entrambe le parti.
- 5) Solitamente i contratti prevedono diritti di accesso non esclusivi e non trasferibili: è importante prevedere la possibilità di rendere trasferibili a determinate condizioni i diritti di accesso PTA come avveniva nell'ambiente analogico.

Rispetto all'Archivio NERA si raccomanda che esso produca un documento sulle caratteristiche dei contenuti e dei metadati ai fini dell'ingest all'interno dell'archivio in modo che i responsabili della trattativa chiedano all'editore di firmare quello che lo standard ISO 14721:2003 definisce "Submission Agreement".

¹ L'Italia è l'ottavo paese al mondo per documenti pubblicati tra il 1996 e il 2011 fonte <http://www.scimagojr.com>

Si raccomanda un'interazione continua tra i responsabili delle trattative e i responsabili dell'archivio NERA in modo da rendere effettive le clausole che sono state negoziate con gli editori.

Si raccomanda, infine, ai responsabili delle biblioteche accademiche e di ricerca italiane:

- 1) di supportare e promuovere gli archivi;
- 2) di esercitare su di essi il necessario controllo e indirizzo;
- 3) di mettere a disposizione degli archivi le competenze biblioteconomiche per verificarne la completezza e la funzionalità.
- 4) di cooperare tra di loro sul tema della conservazione a lungo termine e dell'accesso perpetuo.

Di seguito un esempio di clausole da inserire nei contratti nazionali. La clausola contiene forzature e semplificazioni e serve solo a fine di una maggiore chiarezza dei contenuti esposti in precedenza.

Conservazione digitale a lungo termine e accesso perpetuo

Ai fini della conservazione digitale di lungo termine (Digital Preservation o Long Term Preservation) il licenziante si impegna a riversare con regolarità e completezza i contenuti oggetto del presente contratto agli archivi digitali CLOCKSS, NERA, Portico, LOCKSS e ad ogni altro archivio digitale accettato da entrambe le parti nel corso della durata del presente accordo. Rispetto a NERA il riversamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto dettagliato nell'allegato tecnico che è parte integrante del contratto. Il riversamento dei dati è senza costi per il licenziatario.

Ai fini dell'accesso perpetuo, il licenziatario può scegliere se continuare ad avere accesso dopo la dismissione del presente accordo sui server dell'editore pagando una quota pari a..., quota che resta fissa a tempo indefinito e soggetta alla sola rivalutazione annuale dei prezzi sulla base dell'indice e rilevata a dicembre di ciascun anno a valere per l'anno successivo e/o accedere su NERA, LOCKSS e Portico senza che nulla sia dovuto all'editore. La scelta di usare uno solo dei servizi o entrambi i servizi è a discrezione del Licenziatario. Il Licenziatario si impegna anche per l'accesso perpetuo al rispetto delle clausole contrattuali relative a utenti autorizzati e usi consentiti.

In caso il licenziatario scelga un archivio altro rispetto a NERA dove riversare i dati si determina quanto segue: il licenziatario riconoscerà al licenziante un costo da concordare che in ogni caso non deve eccedere i costi diretti sostenuti del licenziante per predisporre il nuovo riversamento; se il riversamento nel nuovo archivio verrà fatto da NERA nulla sarà dovuto al licenziante; il licenziatario assume l'impegno che i contenuti saranno cancellati dall'archivio NERA e saranno presenti solo sul nuovo archivio prescelto.

Limitatamente ai diritti di accesso perpetuo, essi sono trasferibili dal licenziatario nel rispetto delle seguenti condizioni...

Il mancato rispetto di quanto dettagliato in questo paragrafo è causa di risoluzione anticipata del contratto.